

# INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DGUE ELETTRONICO

Nel prosieguo del presente documento, il D.Lgs. 36/2023 è indicato come Codice.

In caso di operatori economici in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il formulario DGUE elettronico deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete (anche per l'organo comune laddove dotato di soggettività giuridica) o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente per le parti rilevanti per ognuno dei componenti;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, comma 2, lett. b) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio, sia da ognuno degli operatori consorziati indicati quali esecutori, compilato separatamente per le parti rilevanti per ognuno di essi;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, comma 2, lett. c) e d) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio, sia da ognuno degli operatori consorziati indicati quali esecutori, nonché da ognuno dei consorziati che prestano i requisiti, compilato separatamente per le parti rilevanti per ognuno dei singoli operatori economici;
- nel caso di avalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ciascun operatore economico ausiliario, compilato anche nella parte IV per quanto riguarda i requisiti oggetto di avalimento.

Si precisa inoltre che i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice allegano l'elenco degli operatori consorziati esecutori, nell'ipotesi in cui il consorzio indichi dei consorziati esecutori. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice.

Il Formulario DGUE è articolato in sei Parti.

## **PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE**

Precompilata dalla stazione appaltante.

## **PARTE II – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO**

### Sezione A: Informazioni sull’operatore economico

Con riferimento alla sottosezione “*Micro, piccola e media impresa*”, i termini “*numero di addetti*” e “*fatturato*” vanno ricondotti ai parametri individuati dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea di data 06/05/2003.

Con riferimento alla sottosezione “*Se pertinente: l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell’ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?*”, tale sottosezione è riferita agli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, prestatori di servizi, o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, laddove richiesto nel quadro dell’affidamento/procedura di gara. In tale ipotesi selezionare “SI” e inserire gli ulteriori dati richiesti nel prosieguo, in caso contrario selezionare “NO”.

Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell’art. 100, comma 4 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell’art. 162 del Codice stesso dev’essere dichiarato all’interno dell’apposito riquadro, specificando altresì:

- a) alla voce “*Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se applicabile*”: gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’organismo di attestazione o del sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione);
- b) alla voce “*Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare*”: l’indirizzo web, l’autorità o l’organismo di emanazione, nonché il riferimento preciso della documentazione;
- c) alla voce “*Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale*”, se pertinente: le categorie di qualificazione alle quali si riferisce l’attestazione;
- d) qualora l’iscrizione, la certificazione o l’attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione devono essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B, C o D, secondo le previsioni della stazione appaltante;

e) alla voce *“L’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?”* selezionare *“SI”*.

Con riferimento alla sottosezione *“Forma di partecipazione”*, in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese di rete o GEIE, selezionare *“SI”* e inserire gli ulteriori dati richiesti, tra i quali anche i dati identificativi dei restanti operatori economici componenti (Denominazione sociale/Ragione Sociale, sede legale, C.F. e P.IVA). La forma di partecipazione degli operatori economici dev’essere specificata tramite apposita funzionalità integrata sul portale.

In caso di partecipazione da parte dei consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c), d) e all’art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, selezionare *“NO”*, poiché il partecipante è il consorzio stesso. Ognuno degli eventuali operatori economici indicati dal consorzio quali consorziati esecutori, deve produrre un distinto DGUE.

Con riferimento alla sottosezione *“Lotti a cui l’OE intende partecipare”*: inserire i numeri di riferimento dei lotti a cui partecipa. In caso di procedura monolotto indicare *“1”*.

#### Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico

All’interno della Sezione vanno indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei singoli legali rappresentanti e degli ulteriori soggetti che all’interno dell’operatore economico ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui all’art. 94, comma 3 del Codice, con la specifica inoltre della rispettiva carica/funzione.

#### Sezione C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti

In caso di ricorso all’avalimento di cui all’art. 104 del Codice – sia in caso di avalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avalimento finalizzato a migliorare l’offerta – l’operatore economico indica gli operatori ausiliari di cui si avvale, nonché i relativi dati identificativi (Denominazione sociale/Ragione Sociale, sede legale, C.F. e P.IVA), e i requisiti oggetto dell’avalimento. Ognuno degli operatori ausiliari produce un proprio distinto DGUE recante le informazioni richieste dalla Parte II, Sezioni A e B, dalla Parte III, dalla Parte IV secondo le previsioni del Bando, dell’Avviso o della Documentazione di gara, nonché dalla Parte VI.

Si precisa, inoltre, che in caso di procedura con criterio di aggiudicazione basato su offerta economicamente più vantaggiosa, l’eventuale avalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta va indicato con una formulazione generica, al fine di non anticipare alcun elemento dell’offerta tecnica, a cui può essere collegato l’incremento premiale.

#### Sezione D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento

La Sezione D è relativa al subappalto non qualificante.

In caso di ricorso al subappalto valgono le disposizioni dell'art. 119 del Codice, nonché le prescrizioni contenute nel disciplinare/lettera di invito.

### **PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE**

#### Sezione A: Motivi legati a condanne penali

All'interno della Sezione devono essere riportate sia le sentenze di condanna definitive che i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili aventi effetto escludente ai sensi dell'art. 96, commi 8 e 9 del Codice, o in seguito ai quali risulti ancora operante un periodo di esclusione stabilito direttamente dal provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 96, comma 7 del Codice.

Con "*Data della condanna*" si intende la data della sentenza di condanna definitiva e del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

Con "*Motivo*" si intende la fattispecie penale commessa rientrante tra quelle previste dall'art. 94 del Codice.

Con "*Chi è stato condannato*" va inteso come riferito ai soggetti condannati rientranti tra quelli di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, da elencarsi nella Parte II, Sezione B. Da indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale.

Con "*Periodo di esclusione*" si intende la durata dell'incapacità a contrarre con la P.A., ai sensi dell'art. 94, commi 7, 8 e 9 del Codice, compresi - i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria se stabilita direttamente nella sentenza o nel decreto di condanna e la relativa durata.

Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 del Codice – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico, al fine di escludere o meno quest'ultimo dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7 del Codice.

#### **Autodisciplina – Misure di self-cleaning**

Ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni dell'art. 94 e dell'art. 95 del Codice (con l'esclusione dell'art. 94, comma 6 e dell'art. 95, comma 2 del Codice, ipotesi che vengono analizzate nel prosieguo) può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. A tal fine:

a) ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice dichiara e dimostra di aver adottato le misure di cui all'art. 96, comma 6 del Codice stesso, sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, e segnatamente:

- di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;

- di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

**Oppure, in alternativa:**

- b) comprova l'impossibilità di adottare dette misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna ad ottemperare alla previsione all'art. 96, comma 4 del Codice, ovvero ad adottare le misure e a comunicarle alla stazione appaltante.

Quanto sopra va inserito all'interno di ciascuna singola sottosezione della Sezione A, all'interno del campo "*Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente*" indicare "*Documentazione presente in FVOE*", in quanto l'operatore economico rende disponibile la documentazione concernente il self-cleaning all'interno del Fascicolo Virtuale dell'operatore Economico.

**Attenzione:** ai sensi dell'art. 96, comma 14 del Codice l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. A tal fine, all'interno dei singoli campi di cui sopra va indicato "*Documentazione non presente in FVOE*". L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 4 del Codice.

**Le presenti indicazioni sul self-cleaning si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure siano previste.**

Sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

In merito alla sottosezione "Pagamento di imposte":

Tale sottosezione va riferita anche al pagamento di tasse.

**Attenzione:** nonostante la sottosezione del DGUE richiami sia le violazioni definitivamente accertate (art. 94, comma 6 del Codice) che quelle non definitivamente accertate (art. 95, comma 2 del Codice), la compilazione della sottosezione deve riguardare soltanto le violazioni definitivamente accertate, che configurano causa di esclusione automatica, mentre per quanto concerne le violazioni non definitivamente accertate l'operatore economico deve inserire all'interno della Busta amministrativa – "Area generica allegati" un'apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Si evidenzia quanto segue:

- a) **Violazioni gravi da parte dell'operatore economico, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti**, art. 94, comma 6 del Codice - Causa di esclusione automatica:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'All. II.10 del Codice, si considera grave l'omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48bis, commi 1 e 2bis del D.P.R. 602/1973 – limite

attualmente individuato in importi superiori a € 5.000,00;

- ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'All. II.10 del Codice, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione.

**b) Violazioni gravi da parte dell'operatore economico, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, art. 95, comma 2 del Codice - Causa di esclusione non automatica:**

- si applicano gli artt. 2, 3 e 4 dell'All. II.10 del Codice;
- la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto;
- ai sensi, in particolare, dell'art. 3 dell'All. II.10 del Codice, la violazione non definitivamente accertata si considera grave quando di importo pari o superiore al 10% del valore dell'appalto (con esclusione di sanzioni e interessi) e comunque di importo non inferiore a € 35.000,00.

**c) Non applicabilità delle disposizioni:**

L'art. 94, comma 6 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'art. 95, comma 2 del Codice non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

In merito alla sottosezione "Pagamento di contributi previdenziali":

Gli importi che rilevano ai fini della causa di esclusione sono quelli superiori a € 150,00, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 125/2015.

Sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

Con riferimento alle misure di autodisciplina/self-cleaning, vale quanto già previsto nella Sezione A della presente Parte III. Nello specifico, all'interno di ogni singola sottosezione le misure adottate vanno indicate nell'apposito campo intitolato "Specificare".

I dati richiesti vanno inseriti secondo le seguenti indicazioni di corrispondenza con la normativa nazionale:

- Obblighi in materia di diritto ambientale - art. 95, comma 1, lett. a) del Codice (Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, agli obblighi in materia ambientale stabiliti dalla

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);

- Obblighi in materia di diritto sociale - art. 95, comma 1, lett. a) del Codice (Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, agli obblighi in materia sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);
- Obblighi in materia di diritto del lavoro - art. 95, comma 1, lett. a) del Codice (Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);
- Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso per l'accesso a una di tali procedure - art. 94, comma 5, lett. d) del Codice.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019 si applica l'art. 95 del decreto indicato. Ai sensi del citato art. 95, commi 3, 4 e 5, successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Fermo quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempreché nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici fra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.lgs. 14/2019, ed il momento del deposito del decreto di apertura del concordato preventivo, previsto dall'art. 47 del medesimo D.lgs., è sempre necessario ai sensi dell'art. 372 comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 D.lgs. 14/2019, nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato, gli stessi devono indicare nell'apposito campo "Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto" gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure di gara rilasciato dal competente tribunale e il soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'operatore economico predetto deve inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Tale relazione deve essere inserita all'interno dell'area Allegati Generici della busta di risposta amministrativa.

Gli operatori economici predetti, sono tenuti altresì a indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché, in caso di RTI, la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.lgs. 14/2019.

L'esclusione di cui all'art. 94, comma 5, let. d) del Codice non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186 bis, comma 4, del R.D. 267/1942 e all'art. 95 commi 3 e 4 del D.lgs. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

- Gravi illeciti professionali - art. 95, comma 1, lett. e) del Codice: Illecito professionale grave commesso dall'offerente, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

I gravi illeciti professionali da indicarsi nella presente sottosezione sono quelli individuati tassativamente nell'art. 98 del Codice, **ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lett. a), b), c)**, le quali vanno dichiarate come appositamente previsto nel prosieguo delle presenti Indicazioni.

**Attenzione:** all'interno della sottosezione relativa ai gravi illeciti professionali vanno indicate anche le eventuali ipotesi dell'art. 95, comma 3 del Codice, in presenza delle quali non operano le cause di esclusione dell'art. 98, comma 3, let. h) del Codice.

- Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza - art. 98, comma 3, lett. a) del Codice (Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto).
- Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - art. 95, comma 1, lett. b) del Codice (La partecipazione dell'operatore economico alla procedura determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice che non può essere risolta con misure meno intrusive).
- Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto: art. 95, comma 1, lett. c) del Codice (Sussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive).
- Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - art. 98, comma 3, lett. c) del Codice (Condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale).

- Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate - art. 98, comma 3, lett. b) del Codice: Condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. All'interno della presente sottosezione l'operatore economico deve dichiarare "Sì" o "NO". **Attenzione:** a causa delle preimpostazioni tecniche del formulario DGUE, qualora l'operatore dichiari "Sì" – in quanto conferma di non essere incorso nelle ipotesi previste – si apre un ulteriore campo in cui vengono richieste le ulteriori informazioni. Tale preimpostazione costituisce un errore in via di risoluzione, ma fino ad allora l'operatore economico deve inserire la dichiarazione "Non sussistono le ipotesi previste dal parametro".

Sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore

Compilare tutte le voci rientranti nella Sezione D.

Con particolare riferimento al parametro relativo alla L. 68/1999, in merito alla domanda "L'operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?", nel caso in cui l'operatore economico dichiarante non sia soggetto agli obblighi di tale legge deve dichiarare "NO".

#### **PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE**

La Parte IV ha ad oggetto i requisiti speciali previsti dagli artt. 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali), ivi compresi i requisiti di cui all'Allegato II.12, artt. da 34 a 38, secondo le specifiche indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

Le dichiarazioni relative al subappalto qualificante vanno inserite nella sottosezione "*Percentuale da subappaltare*".

#### **PARTE V – RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI QUALIFICATI**

La Parte V reca l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 70, comma 6 del Codice. Pertanto, tale Parte va compilata unicamente laddove appositamente previsto dalla stazione appaltante nel quadro di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

## **PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI**

Con le dichiarazioni finali, il dichiarante assume la responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia, da ultimo, che nelle diverse Parti del DGUE (in corrispondenza al singolo dato, laddove richiesto) l'operatore economico può indicare anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale la stazione appaltante può acquisire la documentazione comprovante quanto dichiarato dall'operatore economico stesso.

Si evidenzia, altresì, che attraverso il FVOE gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC previsto dall'art. 24 del Codice, disposizione in vigore dal 01.01.2024, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.